

Roma, 28 maggio 2020

Prot. N. 214/2020/SG

Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali**Oggetto: P/time verticale e permessi ex legge 104/1992***Care colleghe e cari colleghi,*

una recente sentenza del Tribunale civile di Roma, ricalcando gli orientamenti già espressi dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 22925/2017 e sentenza n. 4069 del 20/02/2018, ribadisce che **non va operato il riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile ex art. 33 della legge n. 104/1992 riconosciuti per l'assistenza di un familiare con handicap grave nei confronti del lavoratore pubblico titolare di contratto part-time verticale** che effettui prestazione lavorativa per un numero di giornate superiori al 50% rispetto all'orario lavorativo in regime di full time.

Il caso portato all'attenzione del Tribunale civile di Roma riguarda una lavoratrice del settore pubblico (dipendente Asl) con orario p/time verticale superiore al 50% che lamentava il godimento di due giorni di permesso ex legge 104/1992 in luogo dei tre fruibili per tutti gli altri lavoratori. Secondo i giudici, in attuazione del principio di non discriminazione è ammissibile il riproporzionamento solo con riferimento ad istituti che hanno una connotazione patrimoniale e che si pongono in stretta corresponsività con la durata della prestazione lavorativa, (es. importo dei trattamenti economici in caso di malattia e infortunio).

Di contro, per gli istituti riconducibili ad un ambito di diritti a connotazione non strettamente patrimoniale e in assenza di specifica disciplina di legge occorre privilegiare l'interpretazione che più aderisce al rilievo degli interessi in gioco ed alle sottese esigenze di effettività di tutela. Poiché i permessi ex art. 33 legge 104/1992 sono misure destinate alla garanzia della salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale e inviolabile dell'individuo ex art. 32 Cost., i giudici confermano che **la fruizione dei permessi per assistenza ad un familiare portatore di handicap grave costituisce un diritto non comprimibile che va riconosciuto, pertanto, in misura identica a quella del lavoratore a tempo pieno.**

Già in occasione della sentenza n. 4069/2018 della Corte di Cassazione, sez. Lavoro, avevamo sostenuto che nonostante la pronuncia riguardasse una lavoratrice del settore privato era opportuno, oltre che giuridicamente sostenibile, considerare tale orientamento estensibile ai dipendenti pubblici (cfr. nota Prot.142 /2018/SG del 2 marzo 2018).

Atteso quanto sopra, la recente sentenza del Tribunale di Roma conferma la correttezza della nostra posizione e assume un particolare valore interpretativo rispetto alle norme contrattuali. Nello specifico, l'art. 59 comma 9 del ccnl Funzioni centrali 2016-2018, l'art. 55 comma 9 del ccnl Funzioni locali 2016-2018 e l'art. 62 comma 9 del ccnl Sanità 2016-2018 prevedono espressamente

che “i lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie ... proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno (...). Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal presente CCNL, ivi comprese le assenze per malattia”. Il dato testuale della norma consentirebbe di applicare erroneamente ai permessi ex legge 104/1992 il criterio di proporzionalità in quanto assenze dal servizio previste dalla legge.

Vi invitiamo pertanto a vigilare affinché alla luce di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato la portata applicativa delle disposizioni contrattuali sopra citate escluda l’istituto dei permessi ex legge 104/1992 dalle assenze soggette a riproporzionamento per i lavoratori p/time.

Fraterni saluti.

Il Segretario Generale

Maurizio Patricioli

